

6. monitoraggio relativo ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 5, comma 3, lett. *b*), d.lgs. n. 231 del 2007).

L'Ufficio I ha inoltre svolto, come in passato, i seguenti monitoraggi richiesti da circolari ministeriali:

1. monitoraggio in tema di reati ambientali a seguito delle nuove normative introdotte con la legge n. 68 del 2015 e con la legge n. 6 del 2014;
2. monitoraggio in tema di frodi comunitarie in base all'art. 3, comma 1, Reg. C.E. n. 1681/1994 e successive modifiche;
3. monitoraggio sulla revoca delle prestazioni previdenziali ex legge c.d. Fornero (art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012);
4. monitoraggio sul traffico dei migranti (art. 601 c.p. e art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286 del 1998);
5. misure di prevenzione personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (ex legge n. 646 del 1982, monitoraggio strettamente connesso a quello dei beni sequestrati e confiscati);
6. procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.);
7. procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 51, comma 3-quater, c.p.p.);
8. monitoraggio relativo ai reati di corruzione internazionale, al fine della predisposizione del rapporto semestrale da inoltrare all'OCSE (art. 322-bis e art. 25, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001).

I dati dei monitoraggi vengono inviati quasi esclusivamente tramite posta elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 47 del d.lgs. n. 82 del 2005 e successive modificazioni (codice dell'amministrazione digitale).

Si ricorda inoltre che dal 2013 l'Ufficio I, in collaborazione con la Direzione generale dei servizi informativi ed automatizzati, sta lavorando alla nuova banca-dati centrale dei beni sequestrati e confiscati (SIT-MP - Sistema informativo telematico delle misure di prevenzione). Il nuovo progetto, il cui avvio è in corso, gestirà l'intero settore delle misure di prevenzione e sostituirà il sistema SIPPI con una nuova banca-dati più aggiornata, che permetterà una dettagliata catalogazione dei beni sequestrati e confiscati inseriti nella banca-dati centrale.

Il sistema SIT-MP è destinato alle Procure della Repubblica, ai Tribunali, alle Corti d'appello e alle Procure generali. In una prima fase, prenderà il via da alcune regioni dell'Italia meridionale, quelle del cosiddetto "Obiettivo convergenza" (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). Successivamente si conta di estenderlo a tutto il territorio nazionale.

### ***Rapporti con l'Autorità giudiziaria riferiti al periodo gennaio/ottobre 2016***

#### Quesiti

Nel 2016 sono stati aperti 20 fascicoli relativi a quesiti formulati principalmente dall'autorità giudiziaria, da altre articolazioni ministeriali, da enti pubblici ed altre istituzioni dello Stato.

#### Esposti

All'Ufficio pervengono direttamente o vengono inoltrati da altre articolazioni ministeriali gli esposti presentati da privati, che contengono contestazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento penale o dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria o altro tipo di doglianze.

A seguito dell'esposto, ove ritenuto necessario, vengono effettuati i necessari approfondimenti ed eventualmente acquisiti dati e notizie dagli

uffici giudiziari. In base ai riscontri ottenuti viene sistematicamente trasmessa una nota di risposta all'utente che ha richiesto l'interessamento del Ministro o dell'amministrazione, anche in caso di infondatezza della doglianza.

Nel corso del 2016 sono stati aperti n. 246 nuovi fascicoli.

### Ispezioni

L'Ufficio I cura anche il profilo relativo alla gestione dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari esaminando, in particolare, le relazioni ispettive, segnalando le irregolarità o le manchevolezze riscontrate e provvedendo all'archiviazione delle pratiche dopo aver ricevuto l'attestazione dell'avvenuta regolarizzazione dei servizi.

Nel corso del 2016 sono stati aperti n. 69 nuovi fascicoli.

### Autorizzazioni a procedere

All'Ufficio I pervengono le richieste di autorizzazione a procedere che l'autorità giudiziaria presenta ai sensi dell'art. 313 c.p.

Nel corso del 2016 sono pervenute all'Ufficio n. 17 nuove richieste di autorizzazioni a procedere, che hanno interessato prevalentemente i reati di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate, di cui agli artt. 278 e 290 c.p.

Lo svolgimento di tali attività consiste nell'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto relativi a ciascuna fattispecie e nella predisposizione di una relazione tecnica da inoltrare al Ministro per le sue determinazioni.

### Rapporti con il Parlamento

Con riferimento ai rapporti con il Parlamento, l'Ufficio I ha il compito di approntare gli elementi di risposta in merito alle interpellanze, interrogazioni e mozioni concernenti la materia penale.

In particolare si tratta, a seconda dei casi, di acquisire notizie presso gli uffici giudiziari o di rispondere sulla base degli elementi in possesso della Direzione. L'acquisizione dei dati necessari per dare risposta agli atti ispettivi del Parlamento può rappresentare l'occasione per l'approfondimento di tematiche attinenti al processo penale di particolare interesse.

Nel corso del 2016, gli atti ispettivi che hanno portato all'apertura di nuovi fascicoli sono stati n. 391.

### ***Altre attività riferite al periodo gennaio/ottobre 2016***

#### **Codici di comportamento (d.lgs. n. 231 del 2001)**

L'Ufficio è responsabile del procedimento volto ad esaminare i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di enti, che costituiscono linee-guida per la redazione dei modelli organizzativi ai sensi dell'art 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa in base al D.M. 26 giugno 2003, n. 201, ed alle disposizioni adottate dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, con provvedimento del 2 dicembre 2009.

In tale contesto è attuata un'attività di concertazione con i rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Unità d'informazione finanziaria presso la Banca d'Italia e della CONSOB, che si conclude con la formulazione di osservazioni o con l'approvazione del codice di comportamento presentato dall'associazione. A tale riguardo, con le amministrazioni concertanti è stato istituito, nell'ottobre 2015, un tavolo tecnico con natura permanente,

nell'ambito del quale è possibile un confronto costante in relazione alle novità normative e giurisprudenziali in materia.

Nell'ambito del tavolo si sta procedendo altresì alla redazione di linee-guida che possano essere di reale ausilio alle associazioni nella redazione di codici di comportamento completi, sempre aggiornati e facilmente fruibili.

Nel 2016 sono stati attivati 5 procedimenti di controllo, ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto del Ministro della giustizia 26 giugno 2003, n. 201. Di essi solo 2 si sono conclusi con giudizio di idoneità, ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, mentre per gli altri procedimenti si è provveduto a formulare opportune osservazioni con l'invito a rielaborare un nuovo codice.

#### Commissione disciplinare di II grado per gli illeciti commessi dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria

Dal 2008 l'Ufficio I cura le iniziative per la costituzione della Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria prevista dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, offrendo il supporto logistico e di segreteria alle attività della Commissione.

In seguito alla scadenza della Commissione in carica per il quadriennio 2011-2014, costituita con decreto del Ministro della giustizia del 6 maggio 2011, il Capo del Dipartimento ha diramato un interpello per reperire le unità da adibire al servizio *de quo*. Lo svolgersi delle relative operazioni ha determinato una *vacatio* per tutto il 2015.

All'esito dell'interpello, in data 27 gennaio 2016 è stato emanato il decreto per la Commissione oggi in carica, che scadrà il 31 dicembre 2018.

All'inizio dei lavori i ricorsi pendenti erano 12. Sono stati definiti 10 ricorsi con il conseguente deposito di 10 decisioni. Risultano pendenti 4 ricorsi (2 pregressi e 2 sopravvenuti).

### Sezioni di polizia giudiziaria

Fin dall'introduzione delle sezioni di polizia giudiziaria, a seguito della riforma del processo penale del 1989, l'Ufficio I ha curato la predisposizione del decreto interministeriale di determinazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria, partecipando ai tavoli tecnici allestiti presso il Ministero dell'interno con la presenza delle forze di polizia giudiziaria coinvolte.

Nel corso del 2016 l'Ufficio I ha partecipato ai lavori finalizzati all'adozione del decreto interministeriale inerente alle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2015/2016. In tale circostanza, le forze di polizia coinvolte hanno ribadito la necessità di una riduzione del personale assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria.

Negli ultimi due anni, il Ministero della giustizia ha avviato in materia l'opportuna attività istruttoria.

### Procedure di grazia

Nel corso dell'anno 2016 sono state iscritte 287 nuove istanze di grazia che si aggiungono ai 923 procedimenti pendenti relativi agli anni passati (per procedimenti pendenti si intendono sia quelli per i quali l'Ufficio, dopo aver raccolto le informazioni dalle competenti autorità giudiziarie, ha elaborato o sta elaborando le proprie osservazioni per l'Ufficio di Gabinetto, sia quelli per i quali si attendono le determinazioni della Presidenza della Repubblica).

In particolare:

- per l'anno 2013 risultano pendenti 390 procedimenti;
- per l'anno 2014 risultano pendenti 284 procedimenti;
- per l'anno 2015 risultano pendenti 249 procedimenti;
- per l'anno 2016 risultano pendenti 285 procedimenti.

## **UFFICIO II COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

### ***Generalità: cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali***

Come è noto, l'Ufficio II si occupa di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (principalmente estradizioni, mandati di arresto europeo, trasferimento detenuti e assistenza giudiziaria) e dello studio e della preparazione di accordi internazionali bilaterali nella medesima materia.

Inoltre, l'Ufficio segue le riunioni di alcuni dei gruppi tecnici internazionali nelle materie di competenza in ambito Unione europea, UNODC, oltre a quelle della Rete giudiziaria europea ed a quelle relative ad Eurojust.

In ambito Unione europea, in particolare, l'Ufficio II partecipa alle riunioni del Gruppo valutazioni generali e a talune di quelle del Gruppo cooperazione penale e del Gruppo diritto penale.

In particolare:

#### ***1. Le procedure di estradizione***

In materia di *estradizione* va segnalato il crescente ricorso a queste procedure, sia in attivo sia in passivo, come testimonia, sotto il profilo statistico, l'apertura di oltre 700 procedure estradizionali nel corso dell'anno 2016.

Anche per far fronte all'aumentato utilizzo di tale strumento, l'Ufficio ha negoziato nell'anno accordi bilaterali con la Colombia, la Nigeria e le Filippine, paesi con i quali la cooperazione si svolge ad oggi sulla base

della cortesia internazionale, ed ha organizzato *meeting* bilaterali con il Ministero della giustizia del Canada, la Procura generale della Federazione Russa ed il Ministero della giustizia del Brasile (da tenersi nei primi mesi del 2017), al fine di discutere, da un punto di vista operativo, le possibili soluzioni alle problematiche tecniche riscontrate nelle procedure di estradizione e assistenza giudiziaria ed elaborare *best practices* che consentano il consolidamento ed il miglioramento dei rapporti in materia.

Inoltre è iniziata, è stata ripresa o è proseguita la negoziazione di ulteriori accordi con numerosi altri Stati, tra i quali si evidenziano, per la particolare importanza, quelli con Hong Kong, Repubblica Dominicana, Tunisia, Uruguay, Venezuela e Senegal.

Sempre nell'anno in riferimento, inoltre, diversi sono stati gli accordi bilaterali in materia di estradizione in passato negoziati dall'Ufficio II e recentemente firmati dal Ministro o ratificati dal Parlamento (a titolo esemplificativo, gli accordi con la Macedonia, la Nigeria e la Colombia, firmati dal Ministro, e quelli con il Marocco, il Kosovo, il Cile e Panama, ratificati dal Parlamento).

Il ruolo del Ministro in materia – in parte delegato, per ragioni di celerità nella trattazione degli affari correnti, al Direttore generale della giustizia penale e ai magistrati dell'Ufficio II – si articola diversamente nelle procedure attive ed in quelle passive, ed è di particolare delicatezza in considerazione della diretta incidenza sulla libertà personale del ricercato e del rilievo politico che molte di queste procedure assumono.

Nelle procedure attive questo compito consiste nella valutazione dell'opportunità di diffondere le ricerche in ambito internazionale di una persona imputata o condannata dall'autorità giudiziaria italiana, nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, ai sensi degli artt. 720 e ss. c.p.p. In caso di esito positivo della

valutazione, l'Ufficio II provvede allo studio ed alla predisposizione dei provvedimenti a firma del Ministro, primi fra tutti la domanda di estradizione e, spesso, di arresto provvisorio a fini estradizionali.

Nelle procedure passive, scaturenti dalla richiesta, proveniente da un'autorità straniera, di consegna di una persona sottoposta a procedimento penale o da assoggettare all'esecuzione di sentenza di condanna, l'Ufficio II provvede allo studio ed alla valutazione della relativa procedura, essendo rimessa alla diretta valutazione del Ministro non solo la decisione ultima sulla concedibilità o meno dell'extradizione, ma anche quella, durante la procedura, circa l'iniziativa sullo *status libertatis* della persona ricercata.

## **2. Le procedure di mandato di arresto europeo**

Le autorità giudiziarie italiane apprezzano ed utilizzano sempre di più il *mandato di arresto europeo*, strumento che sostituisce quello estradizionale in ambito Unione europea. Tale favore si giustifica con la rapidità e l'efficacia della procedura, prima applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari in ambito europeo.

Nel corso dell'anno 2016 sono state aperte oltre 2.600 nuove procedure.

In ossequio allo spirito ed alla lettera della decisione quadro n. 584 del 2002 e della legge interna di implementazione (n. 69 del 2005), in questa materia il Ministro svolge il ruolo di Autorità centrale, che fornisce assistenza alle autorità giudiziarie; tale funzione di assistenza si esplica mediante la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa, la connessa traduzione da o nella lingua straniera richiesta, lo svolgimento della funzione di "mediatore" nella stipula degli accordi tra le autorità giudiziarie italiane e quelle straniere per la consegna della persona ricercata. L'adempimento di queste funzioni è reso gravoso dalla necessità di

rispettare i ristretti termini di legge, dalla cui violazione consegue la revoca della misura cautelare eventualmente applicata nei confronti della persona ricercata.

### **3. *Le procedure di trasferimento dei detenuti***

Dall'esame delle procedure di *trasferimento dei detenuti* (oltre 1.000 fascicoli aperti nell'anno 2016) emerge il continuo ricorso a questo strumento, previsto in via generale dalla Convenzione di Strasburgo del 1983, sia da parte di concittadini condannati in uno Stato straniero, sia ad opera di stranieri condannati in Italia. Tale strumento, nato per evitare un ulteriore aggravio di sofferenza al detenuto che sconta la pena in uno Stato diverso dal proprio, nelle sue più moderne declinazioni (in vigore grazie ad accordi bilaterali con la Romania e l'Albania) sta svolgendo un ruolo importante anche nella prevenzione e nella lotta al sovraffollamento delle strutture penitenziarie nazionali.

A tale ultimo fine, nel corso degli anni, per accelerare le procedure di trasferimento di detenuti rumeni in quello Stato, sono state svolte a Roma e a Bucarest riunioni operative con i competenti funzionari rumeni, cui è seguita l'adozione di buone prassi. Nel mese di maggio 2015, è stato concluso un "*memorandum of understanding*" tra Italia e Romania al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi e snellire le procedure di trasferimento dei detenuti, anche sulla base della decisione quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali, strumento che costituisce la seconda applicazione nel nostro ordinamento del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse in ambito Unione europea (dopo il mandato di arresto europeo).

Tale strumento consente, a determinate condizioni, di trasmettere all'estero (generalmente verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata) l'esecuzione della sentenza penale emessa dalle autorità giudiziarie nazionali. In questo modo l'ambito applicativo dell'istituto si sovrappone in parte a quello delle procedure di mandato di arresto europeo esecutivo ed a quelle di trasferimento dei detenuti. Anche in questo caso, come nelle procedure di mandato di arresto europeo, il ruolo riservato al Ministero della giustizia è di carattere amministrativo e di servizio nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali.

In data 19 settembre 2016, inoltre, è stata emanata dal Direttore generale della giustizia penale una circolare sul tema del trasferimento dei detenuti, volta alla eliminazione dei fattori di rallentamento delle procedure, che ha funzionato da stimolo per diverse autorità giudiziarie le quali hanno a loro volta fornito indicazioni a livello territoriale.

Sempre in tema, l'Ufficio ha inoltre preso parte all'*Europris Expert Group Meeting* (Bruxelles, 9-10 maggio 2016), nell'ambito del quale sono stati approfonditi molteplici aspetti della disciplina e delle procedure di trasferimento dei detenuti, di natura sia tecnico-giuridica sia più propriamente operativa.

Per far fronte all'aumentato utilizzo dello strumento del trasferimento, nel 2016 si è condotta pure la negoziazione di accordi bilaterali con la Colombia, la Nigeria e le Filippine (paesi con i quali la cooperazione si svolge ad oggi sulla base della cortesia internazionale) e la si è, inoltre, proseguita con vari altri Stati, tra i quali si evidenziano, per la particolare importanza, la Tunisia (all'interno degli istituti di pena italiani sono detenuti oltre 2.000 cittadini tunisini, 1.260 dei quali con titolo definitivo) ed il Senegal (466 detenuti, 235 dei quali con titolo definitivo). Va rimarcato, infine, che gli accordi con la Nigeria e la Colombia sono stati

firmati dal Ministro e che quello con il Marocco è stato ratificato dal Parlamento.

#### ***4. Le procedure di assistenza giudiziaria***

Di particolare rilievo è, poi, l'attività posta in essere nel 2016 in materia di assistenza giudiziaria. Nel corso del 2016 sono state aperte oltre 3.000 nuove procedure, sia in attivo sia in passivo, aventi ad oggetto attività di acquisizione probatoria.

In questa materia, oggetto negli ultimi anni di importanti innovazioni legislative, spetta al Ministro – quale Autorità centrale in materia di assistenza giudiziaria – disporre che si dia corso ad una rogatoria proveniente dall'estero, così come a lui spetta provvedere all'inoltro per via diplomatica della rogatoria formulata dalle autorità giudiziarie italiane e destinate all'estero (artt. 723 e ss. c.p.p.).

Come per tutte le norme del Libro XI del codice di procedura penale, la normativa codicistica, tuttavia, si applica solo in assenza di una differente disciplina convenzionale internazionale, come, ad esempio, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo nel 1959. Sul punto, inoltre, sin dal 1993 è entrata in vigore la Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen, che riconosce alle autorità giudiziarie degli Stati aderenti il potere di trasmettere e ricevere direttamente le rogatorie, senza passare per le autorità centrali, e di inviare le notifiche direttamente a mezzo posta al destinatario di cui è noto l'indirizzo in uno degli Stati aderenti.

L'Ufficio II, nel segnalare al Direttore generale della giustizia penale lo scarso utilizzo di tale ultima facoltà da parte delle autorità giudiziarie italiane, ha fornito lo spunto per l'emissione di una circolare destinata a tutti gli uffici giudiziari, adottata nel mese di agosto 2015, nella quale si

rivolge un pressante invito alle stesse a fare ricorso al canale di comunicazione diretta ogniqualvolta la base normativa convenzionale e le circostanze del caso concreto lo consentano e, in particolare, in ogni ipotesi prevista dalla Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen.

### ***5. Le altre procedure di competenza dell'Ufficio II***

Tra le altre procedure di competenza dell'Ufficio II meritano di essere segnalate:

- a. *lo studio e la predisposizione di bozze di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria*: si fa riferimento ai casi già riportati e si sottolinea come in materia di estradizione l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali con 22 Paesi (Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Kenya, Kosovo, Libano, Marocco, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Tunisia, Venezuela, U.S.A., Uruguay), in materia di assistenza giudiziaria 21 trattati bilaterali (Albania, Algeria, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cina, Cile, Giappone, Kosovo, Hong Kong, Libano, Marocco, Messico, Perù, San Marino, Svizzera, U.S.A., Tunisia, Venezuela), in materia di trasferimento delle persone condannate 12 accordi bilaterali (Albania, Brasile, Egitto, Repubblica Dominicana, Kazakhstan, Hong Kong, India, Libano, Marocco, Perù, Romania, Thailandia);
- b. *le procedure in materia di Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951*: come è noto, per i reati commessi in Italia da militari NATO, in caso di giurisdizione concorrente di cui al paragrafo 3 dell'art. 7, il Ministro della giustizia può richiedere all'autorità giudiziaria italiana di rinunciare alla giurisdizione su determinati fatti di

reato, così come può richiedere alle autorità straniere di rinunciare, qualora esse abbiano la giurisdizione prioritaria, alla loro giurisdizione. Anche queste procedure sono numerose e delicate, come testimoniato dall'apertura di numerosi nuovi fascicoli nel 2016 e dalla rilevanza anche politica che le questioni sottostanti spesso rivestono;

- c. *le attività svolte dal Corrispondente nazionale della Rete giudiziaria europea e dal Corrispondente nazionale di Eurojust*: come noto presso l'Ufficio II svolge la propria attività il Corrispondente nazionale della Rete giudiziaria europea (istituita con l'azione comune del Consiglio dell'Unione europea 98/428/GAI, poi sostituita dalla decisione 2008/976/GAI del 16 dicembre 2008), diretta ad accelerare ed agevolare la cooperazione giudiziaria ed a fornire informazioni di natura giuridica e pratica alle autorità giudiziarie locali e straniere. A tal fine, il Corrispondente nazionale presente presso il Ministero della giustizia agisce quotidianamente in qualità di intermediario attivo tra le autorità giudiziarie nazionali e quelle straniere, attraverso i suoi omologhi Punti di contatto presenti nei diversi Stati membri dell'Unione (ed anche in Russia, Norvegia e Svizzera), con i quali comunica in via diretta ed informale (anche tramite *e-mail*); analoga attività, con riferimento alle indagini coordinate da Eurojust che interessano casi nei quali l'attività di cooperazione giudiziaria richiesta (attiva o passiva) riguarda, al contempo, indagini o azioni penali coinvolgenti gravi forme di criminalità e più Stati membri (c.d. reati transnazionali), viene svolta dal Corrispondente nazionale di Eurojust; inoltre nell'anno 2016 magistrati dell'Ufficio hanno partecipato a riunioni a L'Aja, Amsterdam e Bratislava aventi ad oggetto questioni legate alla cooperazione giudiziaria in materia penale;

d. *ulteriori attività svolte dai magistrati dell'Ufficio*: oltre alle attività sopra descritte, i magistrati dell'Ufficio II svolgono, al fine di agevolare la cooperazione giudiziaria, un'intensa attività di scambio di informazioni e valutazioni con le autorità straniere, il Ministero degli esteri, il Consigliere diplomatico del Ministro e l'UCAI. Provvedono alla redazione di risposte ad interrogazioni parlamentari, alla predisposizione di note informative di varia natura per il Gabinetto del Ministro, il Capo del Dipartimento e l'UCAI ed alla redazione di bozze di memorie difensive in favore dell'Avvocatura di Stato nelle ipotesi di ricorsi dinnanzi al T.A.R. nei confronti dei decreti di estradizione del Ministro; provvedono inoltre, soprattutto nel corso di procedure estradizionali, a svolgere attività istruttorie volte a verificare le effettive condizioni di trattamento e detenzione degli estradandi presso i Paesi richiedenti, ogni qualvolta, nella fase giudiziaria o nella successiva fase politica, siano segnalate criticità che, considerate nel loro insieme, possano costituire una violazione degli *standard* minimi di vivibilità determinando una situazione di vita degradante per il detenuto, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, che proibisce i trattamenti inumani e degradanti.

#### **6. *Principali novità normative***

Nel 2016 sono stati ampiamente colmati i gravi ritardi nell'implementazione nazionale degli strumenti di cooperazione giudiziaria introdotti dall'Unione europea.

Nel mese di marzo 2016, tra gli altri, sono entrati in vigore il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea

del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Inoltre, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2016 è stata pubblicata la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive*”, la quale, oltre a contenere la delega al Governo per l’attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell’Italia verso gli Stati parte della Convenzione (da attuarsi con uno o più decreti legislativi entro il termine di 6 mesi), nonché la delega per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, relativo ai “*Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*” (da attuarsi con uno o più decreti legislativi entro il termine di 12 mesi), contiene nell’art. 5 modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione passiva immediatamente applicabili (dal 6 agosto 2016) e particolarmente